

Articolo 26 - Rateizzazione di pagamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da:
 - somme iscritte nei ruoli coattivi per i quali non sia possibile accedere, ai sensi del DPR 602/1973, come modificato dal D.L. 112/2008 convertito in legge dalla L. 133/2008, alla concessione di rateazione da parte di Agenzia Entrate per la Riscossione; a titolo esemplificativo possono essere rateizzate le cartelle di pagamento relative alla TAR SU, in questo caso possono essere rateizzati solo gli importi iscritti a ruolo; gli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella, come risultanti al momento della sospensione della cartella e/o della concessione della rateizzazione, dovranno essere integralmente pagati unitamente alla prima rata
 - somme relative ad entrate arretrate per cui è già stato emesso il sollecito di pagamento;
 - somme derivanti da emissione di avvisi di accertamento, esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i.
 - somme relative a ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910
2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà del debitore tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili, che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. L'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere verificato secondo i seguenti criteri:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
fino a € 3.000,00	semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà	
da €3.001,00	Il rapporto tra il debito per il quale viene chiesta la rateizzazione e il reddito complessivo imponibile dichiarato nell'ultimo anno di imposta (modello unico – 730 o CU) del nucleo familiare del debitore deve risultare pari o superiore al 5%	Il rapporto tra il debito per il quale viene chiesta la rateizzazione e il reddito imponibile dichiarato nell'ultimo anno di imposta ai fini IRES deve risultare pari o superiore al 5%

4. Nel caso che l'applicazione dei parametri sopra riportati non consenta la concessione della rateizzazione, il debitore potrà comunque accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che incidano sulla situazione patrimoniale e reddituale, a titolo esemplificativo:

Per le persone fisiche:

- cessazione del rapporto di lavoro per un lavoratore dipendente;
- insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato riduzione della capacità lavorativa e/o ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento in autoliquidazione di tributi e contributi a condizione che il loro importo sia di entità rilevante in rapporto al reddito del nucleo familiare

Per le persone giuridiche:

- risultato di esercizio in perdita negli ultimi 2 anni;
- eventi imprevedibili causati da forza maggiore.

5. Il Funzionario responsabile del tributo su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:

	rate mensili massimo
fino 100 €	Nessuna dilazione
Da 101,00 a 500,00 €	4
Da 501,00 a 3.000,00 €	12
Da 3.001,00 a 6.000,00 €	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	36
Oltre 20.000,00 €	72

6. Il numero di rate deve comunque essere concordato con il debitore che può chiedere la ripartizione del pagamento in un numero inferiore di rate.
7. Per importi superiori a € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La polizza fidejussoria deve espressamente contenere:
- la specifica previsione che nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Comune di Bibbona può richiedere con lettera raccomandata A.R. da inviare al debitore e alla società fideiussore, il versamento di tutta la residua somma dovuta, previo ricalcolo degli interessi non ancora maturati, e la società deve provvedere, senza eccezioni, al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che il debitore abbia già provveduto ad effettuare il pagamento;
 - la specifica previsione di rinuncia alla preventiva escussione del contraente.
8. Per gli avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato, in alternativa il contribuente allega alla richiesta di rateazione la quietanza di pagamento delle sanzioni ridotte.

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione; nel caso in cui la rateizzazione sia garantita da polizza fidejussoria o bancaria l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile tramite escussione della polizza. L'ufficio invia alla società fideiussore la richiesta di versamento di tutta la residua somma dovuta, previo ricalcolo degli interessi non ancora maturati.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può, su richiesta del debitore, essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e per un numero di ulteriori rate mensili calcolate in base al debito residuo alla data di richiesta di proroga, fino a un massimo di settantadue, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
11. Le rate mensili, calcolate secondo il cd. Ammortamento alla francese che prevede rate costanti con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro. In presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
12. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione in misura pari al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte dell'Ufficio Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
13. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Articolo 27 – Iter di concessione della rateizzazione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio competente utilizzando il modello di richiesta allegato al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata:

- a) per le persone fisiche
 - Modello fiscale presentato per la dichiarazione dei redditi (Unico – 730 o CUD) dell'intero nucleo familiare relativo all'ultimo anno d'imposta utile;
 - ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti, come previsto nel presente Regolamento.
- b) per le persone giuridiche

- Modello fiscale presentato per la dichiarazione dei redditi relativo all'ultimo anno d'imposta utile;
 - ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di richiesta di rateizzazione relativa ad avvisi di accertamento il contribuente dovrà altresì allegare dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento o, in alternativa, la ricevuta comprovante il versamento delle somme liquidate a titolo di sanzione ridotta.
 3. L'istruttoria viene predisposta dal Funzionario responsabile dell'entrata che è responsabile del procedimento.
 4. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata, può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
 5. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
 6. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Articolo 28 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile dell'entrata adotta con propria determinazione, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante PEC, notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di richiesta di rateizzazione di importo superiore a euro 20.000,00 l'efficacia del provvedimento è subordinata alla consegna, entro 20 giorni dalla notifica dell'accoglimento, di idonea polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e la cui verifica da parte dell'Ufficio ricevente abbia dato esito positivo in relazione alla regolarità della stessa.
5. In caso di rateizzazione di cartelle di pagamento come indicate al primo capoverso dell'articolo 24 una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.